

06227-20



REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

ANNA PETRUZZELLIS
 ORLANDO VILLONI
 ANGELO CAPOZZI
 GAETANO DE AMICIS
 RICCARDO AMOROSO

- Presidente -

Sent. n. sez. 47/2020
 UP - 15/01/2020
 R.G.N. 30989/2019

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLZANO
 nel procedimento a carico di:

AK nato il X '1967

avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

4

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 gennaio 2019 la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in accoglimento dell'appello proposto dall'imputato ha riformato la sentenza di primo grado, che condannava AK alla pena di mesi due di reclusione ed euro 150,00 di multa per il reato di cui all'art. 570, commi 1 e 2, cod. pen. limitatamente al fatto della omessa corresponsione del contributo per il mantenimento del figlio minore nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 3 marzo 2014, assolvendolo dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

2. Avverso la su indicata pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il P.G. della Repubblica presso la Corte d'appello, che ha dedotto violazioni di legge e vizi di contraddittorietà della motivazione con riferimento all'erroneo accertamento degli elementi costitutivi della penale responsabilità, sotto il profilo della ritenuta assenza di una prova certa ed inequivocabile che l'imputato si fosse volontariamente e consapevolmente sottratto all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, richiamando in senso contrario l'insieme degli elementi di fatto che il primo Giudice aveva diversamente valutato per ritenerlo colpevole del reato limitatamente all'arco temporale su specificato.

Rileva in particolare il ricorrente: a) che la Corte d'appello, pur in presenza di una identica situazione clinico-sanitaria in capo all'obligato, ha contraddetto la sua precedente decisione n. 141 del 30 novembre 2017, che lo aveva invece condannato per il medesimo fatto di reato, in quanto commesso nel precedente lasso temporale intercorso fra il 1° febbraio 2009 ed il 31 dicembre 2012; b) che avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte (Sez. 7, ordinanza n. 23998 del 3 maggio 2018), che nel caso di specie poneva in evidenza come del tutto correttamente ne fosse stata esclusa l'impossibilità assoluta di adempiere a causa delle condizioni di salute, avendo il primo Giudice precisato, sul punto, che la documentazione prodotta dimostrava che solo dal dicembre 2014 era stata riconosciuta all'imputato un'invalidità del 35% e che egli si era inoltre sottoposto a cure mediche nel 2015, riferendosi pertanto quella documentazione clinico-sanitaria ad un'epoca successiva rispetto a quella cui si riferiva la condotta di inadempimento, colà contestata dal 1° febbraio 2009 al 31 dicembre 2012.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, avendo la sentenza impugnata omesso di confrontarsi criticamente con l'insieme delle contrarie argomentazioni coerentemente poste dal primo Giudice a fondamento del correlativo giudizio di responsabilità, avuto riguardo non solo alle implicazioni logicamente desumibili dal richiamato precedente specifico di questa Suprema Corte (v., in narrativa, il par. 2, lett. b), ma anche, e soprattutto, al complesso degli elementi partitamente e globalmente apprezzati nella prima decisione di merito, ed in particolare al fatto: a) che le condizioni di salute in cui versava l'imputato non ne avevano determinato uno stato di totale e persistente incapacità economica, avendo egli affermato in udienza, nel corso del suo esame dibattimentale, di aver lavorato, sia pure saltuariamente, e guadagnato la somma di circa euro 500,00 al mese; b) che egli non aveva dimostrato di essersi attivato per cercare un'attività lavorativa nei - non precisati - periodi in cui sarebbe stato disoccupato; c) che le dichiarazioni rese in merito alle patologie (al cuore e alla schiena) da cui sarebbe stato affetto risultavano comunque generiche, laddove nessuna prova era emersa circa il fatto che le stesse ne avessero determinato un'assoluta impossibilità di svolgere attività lavorativa, dal momento che egli stesso aveva riferito di avere, all'epoca, lavorato in alcuni periodi e di continuare ad esercitare attività lavorativa al momento della decisione di primo grado; d) che la documentazione medica prodotta in giudizio (con data decorrente dal 29 luglio 2013) non ne dimostrava affatto la presenza di un impedimento assoluto a far fronte all'obbligo di contribuzione stabilito per il figlio minore con riguardo al precedente arco temporale specificamente delimitato nel tema d'accusa (a far data, come si è visto, dal 1° gennaio 2013), mentre quella relativa alla patologia cardiaca ed alla parziale invalidità civile nei suoi confronti riconosciuta risultava addirittura successiva all'intero lasso temporale oggetto di contestazione (v., *supra*, il par. 2, lett. b), senza chiarire quale effettiva incidenza, ai fini dell'accertamento della ipotizzata impossibilità di adempiere per gravi ragioni di salute, potesse in concreto attribuirsi alle riferite patologie per gli anni precedenti, ed in particolare per il periodo individuato nella relativa contestazione.

La sentenza impugnata, dunque, non ha fatto buon governo del quadro di principii stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, pur non avendo l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, è comunque tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (cfr. Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430), sulla base di uno sviluppo



argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato, mettendone in luce le carenze o le aporie che ne giustificano l'integrale riforma (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327).

2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio della decisione impugnata ad altra Sezione della Corte d'appello in dispositivo indicata, per un nuovo giudizio che, nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza, dovrà prendere in esame i su indicati profili critici e porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi ai principii in questa Sede stabiliti.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trento.

Così deciso il 15 gennaio 2020

Il Consigliere estensore

Gaetano De Amicis



Il Presidente

Anna Petruzzellis

